



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**PO - TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE E
MERCATI - ASSEGNAZIONI PER OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 8 DEL 11/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA AD INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO N.5 DEL 30/04/2020 PER L'APERTURA DEL MERCATO SCOPERTO DI VIALE ITALIA - VIA PIEMONTE IN CUI ATTUARE LA RIAPERTURA DELL'ATTIVITÀ LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI IN OSSERVANZA ALLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA E DI SICUREZZA.

IL SINDACO

Richiamati i contenuti dell'Ordinanza Sindacale n. 5 del 30/04/2020 con la quale si individuavano n.4 mercati scoperti in cui attuare la riapertura dell'attività limitatamente alla vendita di prodotti alimentari in osservanza alle misure di prevenzione igienico sanitaria e di sicurezza;

Considerato che i mercati individuati si sono svolti nel rispetto delle norme di sicurezza anti diffusione del contagio e non sono state riscontrate criticità;

Preso atto della richiesta degli ambulanti concessionari di posteggio nel mercato di viale Italia – via Piemonte per riprendere l'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari;

Richiamata Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n.532 del 24/04/2020 "*MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ORDINANZA N. 528 DELL'11 APRILE 2020 RECANTE "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"* in cui è stato consentito alle Amministrazioni Comunali di individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare determinate misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni stessi;

Considerato che le forme di contenimento adottate fino ad oggi sembrano aver ridotto i contagi da COVID-19 sul territorio del Comune di Lodi , come dimostrano i dati forniti dalla Protezione Civile e da Regione Lombardia e che pertanto si ritiene opportuno, per promuovere la ripresa delle attività, individuare anche il mercato scoperto di viale Italia – via Piemonte ove consentire lo svolgimento delle attività ambulanti alimentari;

Visto l'art.18 c.1 lettera b) del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 24.05.2004 in cui si identificano le localizzazioni dei mercati ambulanti nel Comune di Lodi;

Sentito il Comandante della Polizia Locale e il rispettivo Ufficio Annonaria, Mercati e Fiere, in merito alla fattibilità dell'apertura del mercato di viale Italia – via Piemonte, nella giornata di martedì, in rapporto alla conformazione dei luoghi rispetto alle misure di controllo da operare;

Atteso che potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di viale Italia – via Piemonte;

L'orario di svolgimento del mercato rimane invariato e confermato rispetto a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche;

Preso atto dell'avvenuta individuazione di un appartenente alla polizia locale che ha assunto il compito di "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e per l'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza emanate dall'Ordinanza Regionale;

Considerato che per la riapertura del suddetto mercato si dovrà provvedere:

- a) all'assegnazione temporanea dei posteggi
- b) ad accertarsi del rispetto della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
- c) a limitare il perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- d) a disporre della segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
- e) a fornire indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
- f) a limitare l'accesso all'area di mercato per controllare la concentrazione di persone, consentendo l'ingresso ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- g) a rilevare da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato;
- h) all'inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- i) alla messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
- j) al rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

- k) all'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- l) a far osservare il distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- m) a far osservare la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

Visto

- l'art.50 del T.U. D.lgs. n.267/00;
- il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 24.05.2004;
- lo Statuto Comunale ;

DISPONE

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. la riapertura del mercato scoperto di viale Italia – via Piemonte, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari per i soli concessionari di posteggio con autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente ;
3. che i posteggi nella suddetta area mercatale siano ricollocati a cura della Polizia Locale all'interno del perimetro delimitato da transenne o altri dispositivi idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
4. l'obbligo a far osservare il distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato e far osservare la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.
5. che l'orario di svolgimento del mercato rimane invariato e confermato rispetto a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche;
6. che il "Covid Manager" coordini sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e si assicuri dell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza emanate dall'Ordinanza Regionale;
7. che sia garantito rispetto della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa e comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi, nonché sia limitato l'accesso all'area di mercato per controllare la concentrazione di persone, consentendo l'ingresso ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
8. che sia predisposta opportuna segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso e che siano fornite indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
9. di rilevare da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato e conseguentemente inibire l'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;

10. che sia messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”, quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
11. che sia rispettato, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramenti;
12. l’obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020;

DISPONE ALTRESI’

1. L’invio del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, che è anche incaricato della verifica dell’osservanza della presente ordinanza, alla Prefettura di Lodi ed alla Questura di Lodi .
2. L’invio del presente provvedimento alle Associazioni di Categoria affinché si facciano promotrici nei confronti dei propri associati al rispetto delle misure in esso contenute ed alla Società Linea Gestioni per il ripristino del Servizio di Spazzamento dell’ area mercatale nonché raccolta dei rifiuti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data pubblicazione della presente ordinanza;

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**